



Allegato A

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE NELL'ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E PER L'AGGIORNAMENTO DEI DATI DEI SOGGETTI GIÀ ISCRITTI ALL'ELENCO

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| A – INTERVENTO E SOGGETTI | 3 |
| A.1 INTRODUZIONE | 3 |
| A.2 FINALITÀ E OBIETTIVI | 4 |
| A.3 RIFERIMENTI NORMATIVI | 4 |
| A.4 SOGGETTI BENEFICIARI | 5 |
| A.4.1 Nuova candidatura | 5 |
| A.4.2 Aggiornamento dati | 6 |
| B – FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO | 6 |
| B.1 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE | 6 |
| B.1.1 Registrazione | 7 |
| B.1.2 Inserimento domanda..... | 7 |
| B.2 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE NUOVE CANDIDATURE | 8 |
| B.3 ISCRIZIONE NELL'ELENCO | 8 |
| B.4 CRITERI DI NOMINA..... | 9 |
| B.5 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE | 9 |
| C – DISPOSIZIONI FINALI | 10 |
| C.1 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI..... | 10 |
| C.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI BENEFICIARI..... | 10 |
| C.3 ISPEZIONI E CONTROLLI..... | 11 |
| C.4 MONITORAGGIO DEI RISULTATI | 11 |
| C.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO..... | 11 |
| C.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI..... | 11 |
| C.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI | 11 |
| C.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI | 12 |
| C.9 RIEPILOGO SCADENZE | 12 |
| C.10 ALLEGATI | 12 |
| SCHEDA INFORMATIVA | 13 |

A – INTERVENTO E SOGGETTI

A.1 Introduzione

Con decorrenza dall'Anno Formativo 2014/2015 le indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionali (leFP), previste dall'articolo 22 della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e finalizzate al conseguimento delle relative certificazioni, sono state approvate con il DDUO n. 12550 del 20 dicembre 2013¹. Tra le altre cose, queste indicazioni regionali hanno specificato gli standard procedurali dei processi di certificazione e riconoscimento dei crediti formativi, anche con riferimento agli esami finali dei percorsi formativi, alla composizione delle commissioni d'esame e alla tipologia di prove.

Con particolare riferimento alla "fisionomia e validità della commissione", il DDUO 12550/2013 ha stabilito che **l'esame conclusivo dei percorsi di qualifica e diploma professionale** è gestito da una Commissione composta da un Presidente esterno e **da tre membri formatori interni dell'istituzione** e che "la Regione definisce i requisiti professionali dei presidenti e le modalità di nomina degli stessi sulla base di appositi elenchi".

La funzione di Presidente di commissione di esame nei percorsi di leFP si qualifica quale garante dell'intero processo dell'esame, deputato a presidiare tutte le sue fasi per assicurarne la rispondenza ai requisiti normativi e procedurali previsti. Il soggetto chiamato a presiedere una commissione di esame leFP non ha funzioni accertative e valutative, ma ha il ruolo di riconoscere e valorizzare le specifiche competenze professionali dei **docenti e degli esperti che fanno parte della commissione d'esame**.

Per poter esercitare la propria funzione di nomina dei Presidenti di commissione di esame, Regione Lombardia si è dotata di un elenco regionale dei Presidenti di commissione di esame leFP (di seguito denominato anche "elenco"), al quale possono iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti fissati con apposita Delibera regionale.

Si precisa che l'inserimento nell'elenco è condizione necessaria per la nomina, ma non comporta il diritto di essere nominato, costituendo unicamente una disponibilità da parte dei candidati all'assunzione dell'incarico.

La DGR 6042 del 01/03/2022 "Aggiornamento delle linee guida relative all'elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui alla DGR n. x/7765 del 17/01/2018" ha stabilito:

- di ampliare i requisiti di accesso all'elenco regionale, già definiti dall'Allegato D alla DGR n. X/7765 del 17 gennaio 2018;
- che la presentazione delle candidature ai fini dell'inserimento nell'elenco può avvenire durante tutto l'arco dell'anno attraverso l'accesso ai sistemi informativi allo scopo dedicati;
- che è fissata, almeno in concomitanza con la sessione estiva degli esami, una finestra temporale per l'istruttoria e la valutazione delle candidature e che a questo scopo è emanato un apposito Avviso pubblico con il quale definire tempi e modalità di presentazione delle candidature.

¹ "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della L.R. 19/07)".

La Delibera ha inoltre fatto salvo l'elenco dei Presidenti adottato in seguito all'emanazione di un Avviso pubblico nel 2018 e di un Avviso pubblico nel 2020, i cui esiti sono stati approvati rispettivamente con i Decreti 4259/2018 e 5443/2018 e con il Decreto 777/2021. A scopo informativo, **l'elenco regionale vigente alla data di adozione del presente Avviso** è pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale di Regione Lombardia.

In merito alle fattispecie di esclusione per le persone in trattamento di quiescenza, di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, si precisa che **l'incarico di Presidente** non costituisce attività di consulenza professionale o incarico di studio, ai sensi della suddetta norma, ma comporta l'esercizio di un ruolo di garanzia della correttezza formale del procedimento di esame che dà diritto unicamente a un indennizzo sotto forma di gettone di presenza e a un eventuale rimborso delle spese di viaggio, se dovuto, secondo limiti e modalità definite dalla normativa regionale.

A.2 Finalità e obiettivi

Il presente Avviso ha lo scopo di:

- raccogliere nuove candidature per l'inserimento di soggetti nell'elenco;
- consentire ai soggetti già iscritti nell'elenco di aggiornare i propri dati anagrafici.

La presentazione delle candidature ai fini **dell'inserimento nell'elenco può** avvenire **durante tutto l'arco dell'anno**. Tuttavia, come previsto dalla citata DGR 6042/2022, il presente Avviso fissa una finestra temporale, al termine della quale gli Uffici regionali prenderanno in esame le nuove candidature pervenute.

Le candidature pervenute al di fuori della finestra temporale indicata dal presente Avviso saranno prese in esame dagli Uffici in funzione delle esigenze di nomina dei Presidenti.

A.3 Riferimenti Normativi

NORMATIVA STATALE

- L. 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53";
- Art. 64 del D.L. 23 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico e i relativi provvedimenti attuativi;
- Art. 1, comma 622 della legge n. 296/2006 che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- D.M. 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 agosto 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- D.L.gs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l’articolo 53;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n.63 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- L. 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

NORMATIVA REGIONALE

- L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla L.R. 5/10/2015, n. 30, e in particolare gli articoli 11, 14, 22, 24 e 25;
- D.D.U.O. 20 dicembre 2013, n. 12550, che ha approvato le nuove indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo afferenti, tra l’altro, alla definizione degli standard procedurali dei processi di certificazione e riconoscimento dei crediti formativi, anche con riferimento agli esami finali dei percorsi formativi, alla composizione delle commissioni d’esame e alle tipologie di prove di accertamento;
- D.D.S. 28 luglio 2014, n. 7214, che ha approvato, in attuazione delle predette indicazioni regionali, le procedure, le disposizioni e gli adempimenti specifici relativi all’offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo, anche con riferimento alle nomine, alla costituzione ed alla condizione di validità delle operazioni delle commissioni d’esame;
- D.G.R. del 1° marzo 2022, n. XI/6042 “Aggiornamento delle linee guida relative all’elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui alla DGR n. X/7765 del 17/01/2018”
- D.G.R. del 6 giugno 2014, n. X/1926 “Regolamento relativo allo svolgimento di incarichi ed attività esterne da parte dei dirigenti e dipendenti della Giunta regionale”;
- la D.G.R. del 12 dicembre 2013, n. X/1063, e s.m.i. “Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia”.

A.4 Soggetti beneficiari

A.4.1 Nuova candidatura

Possono presentare domanda di candidatura per l’inserimento nell’elenco i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla U.E.;
- b) assenza di condanne penali, anche non definitive o con pena sospesa, ai sensi della vigente normativa;

- c) assenza di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- d) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, conseguita a seguito di corsi della durata di quattro, cinque o sei anni, ovvero laurea triennale, specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento;
- e) esperienza di almeno un anno nel settore dell'istruzione o dell'istruzione e formazione professionale, riferita ad attività direttive, di coordinamento, di tutoraggio, di docenza o programmazione.

I requisiti di ammissione di cui alle lettere d) ed e) si intendono assolti dai candidati che abbiano esercitato nelle precedenti annualità formative le funzioni di presidente di commissione di esame dei percorsi ordinamentali di leFP in Regione Lombardia.

In assenza dei requisiti di cui alle lettere d) ed e), possono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco regionale dei Presidenti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- f) diploma di istruzione secondaria superiore;
- g) esperienza di docenza nei percorsi di leFP per almeno cinque anni formativi, anche non consecutivi.

A.4.2 Aggiornamento dati

Una volta iscritti all'elenco, i soggetti possono in qualsiasi momento dell'anno:

- aggiornare i propri dati anagrafici (residenza/domicilio e indirizzo dove recapitare le comunicazioni);
- aggiornare i propri recapiti telefonici e telematici (mail e PEC);
- procedere con eventuale rinuncia all'iscrizione nell'elenco (vedi Paragrafo C.2).

I soggetti iscritti all'elenco in occasione delle precedenti procedure di presentazione delle candidature² (i cui nominativi sono pubblicati a scopo informativo insieme alla documentazione relativa a questo Avviso) possono modificare i propri dati (già precaricati) mediante accesso al sistema informativo Bandi Online al seguente indirizzo: https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/registri_albi, seguendo la procedura di registrazione di cui al punto B.1.1.

Attraverso il sistema informativo Bandi Online all'indirizzo https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/registri_albi e cliccando alla voce "Dettagli", sarà comunicato il giorno a partire dal quale sarà possibile procedere all'aggiornamento dei dati.

B – FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

B.1 Presentazione delle candidature

Ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale in concomitanza con la sessione estiva 2022, la domanda di candidatura deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura sul sistema informativo Bandi Online disponibile all'indirizzo https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/registri_albi, a partire dalle ore 10.00 del 24 marzo 2022 e fino alle ore 17.00 del 20 aprile 2022.

² Decreti 4259/2018 e 5443/2018 e con il Decreto 777/2021.

Oltre le ore 17.00 del 20 aprile 2022 sarà comunque possibile presentare nuove **candidature ai fini dell'iscrizione nell'elenco. Tuttavia, le stesse saranno esaminate** secondo quanto previsto al Paragrafo B.2.

B.1.1 Registrazione

Per l'accesso al sistema Bandi Online occorre registrarsi e autenticarsi secondo una delle seguenti modalità:

1. con il PIN della tessera sanitaria CRS/TS-CNS (in tal caso sarà necessario aver richiesto il PIN presso uno degli sportelli abilitati presenti nella Regione di appartenenza, portando con sé la tessera sanitaria e un documento d'identità valido, essersi dotati di un lettore di smartcard e aver caricato sul proprio computer il software per il suo utilizzo);
2. con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale <https://www.spid.gov.it/>). Le modalità di attribuzione dello SPID per ciascun Identity Provider sono comunque immediatamente visibili sul sito: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid> e, con specifico riferimento agli italiani all'estero, si consiglia di visitare il link <https://www.spid.gov.it/domande-frequenti> ("Può avere SPID anche un cittadino *italiano residente all'estero?*");
3. con la CIE (Carta di Identità Elettronica) e relativo PIN. Per informazioni sul suo funzionamento: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie>

B.1.2 Inserimento domanda

Una volta effettuata la registrazione, è possibile inserire nel sistema informativo i dati richiesti.

A seguito dell'inserimento dei dati richiesti nel sistema informativo, verrà automaticamente generata la domanda di adesione, che non richiederà la sottoscrizione da parte del candidato. Dopo aver preso visione della domanda generata dal sistema e avendo verificato la correttezza di tutte le dichiarazioni presenti nella stessa, si potrà procedere all'invio della domanda al protocollo.

Non è necessario allegare alla domanda copia del documento d'identità.

Una volta inviata la domanda al protocollo, non è più possibile apportare modifiche alla domanda presentata, né sarà possibile presentare una nuova domanda in sostituzione della precedente. Tuttavia, sarà possibile accedere al proprio profilo per eventuali aggiornamenti dei dati anagrafici (residenza/domicilio e indirizzo dove recapitare le comunicazioni) e dei recapiti telefonici e telematici (mail e PEC).

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascerà automaticamente numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni **penali ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000**.

Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni fornite.

La domanda di candidatura non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.

Con la presentazione della domanda si intende che il candidato ha preso visione dell'informativa in attuazione al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679).

L'Informativa è disponibile all'Allegato C al presente Avviso.

B.2 Istruttoria e valutazione delle nuove candidature

Un apposito Nucleo di valutazione composto da dirigenti e funzionari della Direzione Generale regionale competente per materia effettua l'istruttoria e la valutazione delle candidature, verificando il possesso dei requisiti prescritti.

Non saranno ammesse le domande di candidatura relative ai soggetti che non sono in possesso dei requisiti di ammissione, di cui al Paragrafo A.3, valutati sulla base di quanto dichiarato.

Il procedimento istruttorio relativo alle nuove candidature deve concludersi, con apposito provvedimento, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande fissato al paragrafo B.1.

Gli esiti dell'istruttoria sono approvati con apposito provvedimento dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it nella sezione dedicata ai Presidenti di commissione di esame. La sezione del portale è raggiungibile anche da Bandi Online all'indirizzo https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/registri_albi, cliccando alla voce "Dettagli".

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, fanno fede la data e l'ora di invio della domanda registrata dal sistema informativo.

Le domande pervenute oltre il termine del 20 aprile 2022 non rientreranno nell'istruttoria che gli Uffici regionali svolgeranno in vista della sessione estiva 2022, ma saranno prese in esame in tempo utile per l'inserimento nell'elenco per le successive sessioni estive di esame.

B.3 Iscrizione nell'elenco

I candidati che risultano idonei a seguito dell'istruttoria sono iscritti con apposito provvedimento nell'elenco regionale in aggiunta ai soggetti già iscritti.

I soggetti inseriti nell'elenco sono tenuti ad effettuare una formazione propedeutica obbligatoria relativa ai seguenti temi:

- ordinamento nazionale e regionale di istruzione e formazione professionale;
- obiettivi formativi generali del sistema di istruzione e formazione professionale;
- sistemi di accertamento e valutazione delle competenze;
- procedure di svolgimento degli esami nei percorsi formativi di secondo ciclo;

- piattaforma informatica di supporto a tutto il processo.

Regione metterà a disposizione appositi materiali in formato digitale fruibili anche a distanza. Si precisa che la fruizione di tale formazione è indispensabile ai fini della nomina nell'anno formativo di competenza.

I dipendenti regionali – compresi i dipendenti provenienti dalle Province lombarde e dalla Città Metropolitana di Milano – possono essere inseriti nell'elenco regionale dei presidenti, prevedendo esclusivamente la possibilità di un incarico nell'**ambito dell'orario** di lavoro, senza riconoscimento di indennità, ferma restando la verifica dell'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse.

B.4 Criteri di nomina

L'iscrizione nell'elenco degli idonei è condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della nomina, che avviene in considerazione delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e incompatibilità degli incarichi e in base alle effettive necessità di costituzione delle commissioni di esame.

L'individuazione e la nomina del Presidente avvengono a seguito di istruttoria volta ad assicurare il rispetto dei seguenti criteri:

- rotazione degli incarichi progressivo coinvolgimento di tutti gli idonei. Il Presidente di commissione non può essere **incaricato presso la stessa sede d'esame per due anni formativi consecutivi**;
- economicità. La scelta tiene conto anche della prossimità della residenza dei Presidenti alla sede d'esame.

È possibile derogare ai suddetti criteri unicamente in casi di urgenza e per la necessità di sostituire tempestivamente un Presidente. In tali casi si procede alla nomina sulla base della disponibilità degli iscritti, anche in rapporto al carico di lavoro richiesto.

Il Presidente nominato può assumere la presidenza di un numero variabile di commissioni d'esame che si svolgano nella medesima sede di una istituzione formativa o scolastica, entro limiti compatibili con lo svolgimento dei lavori di valutazione.

Ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, per poter assumere l'incarico di Presidente di commissione di esame leFP i dipendenti pubblici devono essere previamente **autorizzati dall'Amministrazione pubblica di appartenenza**. A questo fine, i soggetti iscritti nell'elenco e che sono contattati dagli Uffici regionali con la proposta di svolgere il ruolo di Presidente dovranno sottoscrivere il modulo di cui all'Allegato D (vedi Paragrafo B.5) e dichiarare contestualmente di aver ottenuto l'autorizzazione della propria Amministrazione pubblica, allegandola alla dichiarazione, o di impegnarsi a presentare l'autorizzazione prima dell'insediamento della commissione di esame. La mancata autorizzazione o la mancata presentazione dell'autorizzazione comporteranno l'impossibilità di procedere alla nomina a Presidente e determineranno la sostituzione del soggetto incaricato.

B.5 Cause di incompatibilità e conflitto di interesse

In caso di nomina, i soggetti inseriti nell'elenco regionale ispirano la propria azione agli obiettivi e alle indicazioni generali stabiliti dalla Giunta regionale, attenendosi nello svolgimento dell'incarico ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alle procedure di esame. Resta fermo il principio

del rispetto della Legge 241/1990 e s.m.i. e della Legge 190/2012 con riferimento all'assenza di ipotesi di conflitti di interesse, anche potenziali.

A questo scopo, il soggetto incaricato, sotto la propria responsabilità e con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attesta l'insussistenza di situazioni che determinino incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziali. A tal fine il soggetto ai fini del perfezionamento della nomina provvede alla compilazione della dichiarazione di cui all'Allegato B e alla relativa trasmissione via email all'indirizzo presidenti_commissione@regione.lombardia.it. La dichiarazione deve essere firmata elettronicamente oppure con firma autografa allegando carta di identità in corso di validità.

L'Allegato B costituisce altresì la sede nella quale i dipendenti pubblici dichiarano di aver ottenuto l'autorizzazione della propria Amministrazione pubblica di appartenenza allo svolgimento dell'incarico di Presidente oppure nella quale dichiarano di impegnarsi a presentare l'autorizzazione prima dell'insediamento della commissione di esame.

Una volta acquisita la documentazione, la nomina è formalizzata con lettera formale a mezzo PEC o via mail ai soggetti interessati e per conoscenza alle Istituzioni scolastiche e formative coinvolte.

C – DISPOSIZIONI FINALI

C.1 Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari si impegnano a:

- rispettare le indicazioni contenute nel presente Avviso;
- assicurarsi che permangano i requisiti e le condizioni dichiarati nella domanda di adesione e che hanno consentito l'inserimento nell'elenco regionale dei Presidenti;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, la documentazione e le informazioni richieste;
- conservare la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale dei Presidenti;
- permettere il più ampio accesso alle informazioni richieste nelle fasi di controllo e di verifica.

C.2 Decadenze, revoche, rinunce dei beneficiari

La decadenza dall'elenco regionale e la conseguente cancellazione avvengono per i seguenti casi:

- rinuncia del candidato;
- perdita dei requisiti di ammissione enucleati al Paragrafo A.3;
- reiterata indisponibilità a svolgere la funzione di Presidente, anche successivamente alla nomina, senza giustificato motivo, per almeno due volte consecutive;
- accertamento di gravi irregolarità nello svolgimento della funzione di Presidente;
- mancata presentazione alla sessione d'esame non giustificata;
- dichiarazioni non veritiere prodotte nella domanda di candidatura.

Fino a diversa comunicazione, di cui sarà data apposita notizia, la cancellazione per rinuncia avviene mediante una richiesta che il soggetto iscritto inoltra via mail all'indirizzo presidenti_commissione@regione.lombardia.it.

C.3 Ispezioni e controlli

Regione si riserva lo svolgimento di attività ispettive e di controllo sul regolare svolgimento delle sessioni d'esame, anche con l'intervento di propri funzionari nel corso di svolgimento delle prove o con verifica successiva dei verbali dei lavori.

C.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- numero di commissioni di esame previste;
- numero di candidati iscritti nell'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni di esame;
- numero di studenti sottoposti alle prove di accertamento finale.

La verifica degli indicatori e il loro conteggio sono a carico di Regione Lombardia.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art.7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2bis, lett. c della l.r 1/02/2012 n. 1), sarà possibile compilare, da parte dei soggetti destinatari un questionario di customer satisfaction. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile dell'Avviso (Regione Lombardia), che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

C.5 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo per l'attuazione del presente Avviso, ai sensi del capo II della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per la filiera formativa della Direzione Generale Formazione e Lavoro.

C.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato C.

C.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it.

Attraverso il sistema informativo Bandi Online accessibile all'indirizzo https://www.bandiservizirl.it/procedimenti/welcome/registri_albi e cliccando alla voce "Dettagli", è possibile visualizzare i documenti collegati al presente Avviso e il Manuale operativo contenente le istruzioni per la compilazione telematica della domanda.

Eventuali informazioni sull'Avviso possono essere richieste a:

- Biagia CUBA
biagia_cuba@regione.lombardia.it – Telefono 02/6765 0409
- Silvia ANGIOLETTI
silvia_angioletti@regione.lombardia.it – Telefono 02/6765 0285

Per problemi tecnici relativi al sistema informativo Bandi Online, è possibile scrivere esclusivamente a bandi@regione.lombardia.it oppure contattare il numero verde al numero 800131151.

Per rendere più agevole la partecipazione all'Avviso da parte dei soggetti beneficiari, in attuazione della L.R. 1/2012, si rimanda alla Scheda informativa.

C.8 Diritto di accesso agli atti

In attuazione della Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge 7 agosto 1990, n. 241), si rimanda all'informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'Allegato D.

C.9 Riepilogo scadenze

- Apertura dell'Avviso: dalle ore 10 del 24 marzo 2022
- Chiusura dell'Avviso: alle ore 17 del 20 aprile 2022
- Conclusione dell'istruttoria ed emanazione del decreto di approvazione delle domande: entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande

C.10 Allegati

- ALLEGATO B – Insussistenza incompatibilità e autorizzazione dipendente pubblico
- ALLEGATO C – Informativa sul trattamento dei dati personali
- ALLEGATO D – Modulo richiesta di accesso agli atti

SCHEDA INFORMATIVA

| | |
|-------------------------|--|
| TITOLO | AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE NELL'ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E PER L'AGGIORNAMENTO DEI DATI DEI SOGGETTI GIÀ ISCRITTI ALL'ELENCO |
| OBIETTIVO | Raccogliere nuove candidature per l'inserimento di soggetti nell'elenco regionale dei Presidenti di commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale e consentire l'aggiornamento dei dati dei soggetti già iscritti nell'elenco |
| TIPOLOGIA | Manifestazione di interesse |
| CHI PUÒ PARTECIPARE | <p>Soggetti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla U.E.; assenza di condanne penali, anche non definitive o con pena sospesa, ai sensi della vigente normativa; assenza di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, conseguita a seguito di corsi della durata di quattro, cinque o sei anni, ovvero laurea triennale, specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento; esperienza di almeno un anno nel settore dell'istruzione o dell'istruzione e formazione professionale, riferita ad attività direttive, di coordinamento, di tutoraggio, di docenza o programmazione. <p>I requisiti di ammissione di cui alle lettere d) ed e) si intendono assolti dai candidati che abbiano esercitato nelle precedenti annualità formative le funzioni di presidente di commissione di esame dei percorsi ordinamentali di Istruzione e Formazione Professionale in Regione Lombardia.</p> <p>In assenza dei requisiti di cui alle lettere d) ed e), possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> diploma di istruzione secondaria superiore; esperienza di docenza nei percorsi di IeFP per almeno cinque anni formativi, anche non consecutivi. |
| DATA APERTURA | 24/03/2022 ore 10:00 |
| DATA CHIUSURA | 20/04/2022 ore 17:00 Le candidature pervenute oltre il termine saranno istruite successivamente in occasione delle sessioni estive di esame, salvo casi di urgenza. |
| COME PARTECIPARE | La domanda deve essere inoltrata dal candidato attraverso il sistema informativo Bandi Online: https://www.bandiservizirl.it/procedimenti/welcome/registri_albi |
| PROCEDURE DI SELEZIONE | Verifica possesso requisiti |
| INFORMAZIONI E CONTATTI | Eventuali informazioni sull'Avviso potranno essere richieste a: <ul style="list-style-type: none"> Biagia CUBA Tel. 02/6765 0409 biagia_cuba@regione.lombardia.it Silvia ANGIOLETTI Tel. 02/6765 0285 silvia_angioletti@regione.lombardia.it |